

Allegato "B/2267"

STATUTO

TITOLO I

COSTITUZIONE DELLA SOCIETÀ

Articolo 1

Denominazione

È costituita una società a responsabilità limitata con la denominazione sociale: "ACIMMAGINE S.R.L."

Articolo 2

Oggetto sociale

La Società ha per oggetto sociale lo svolgimento delle seguenti attività:

1 - la prestazione di servizi e forniture di strutture e mezzi organizzati del settore della mobilità, inquinamento e sicurezza stradale anche con la realizzazione e gestione di centri di raccolta dati relativi a viabilità, traffico, inquinamento e turismo e la trasmissione multimediale degli stessi agli utenti e agli Enti interessati;

- la collaborazione con gli Enti ed Organismi preposti alla mobilità delle persone e cose;

- la realizzazione e la gestione di iniziative e servizi per conto dell'Automobile Club Torino e della Federazione ACI a favore dei soci e degli automobilisti in generale;

2 - ogni e qualsiasi attività di studio, ricerca e rilevazione dati rivolta all'utenza automobilistica;

	3 - l'attività di promozione, la gestione di campagne pubblicitarie, congressi, manifestazioni commerciali e sportive, nonché attività didattiche, tecniche, di educazione stradale e di ogni altro genere connesso ai precedenti, anche quale mandataria di altri enti e/o società;	
	4 - la gestione di Centri di Revisione per autoveicoli secondo le norme previste dall'articolo 80 del vigente codice della strada, di officine per la manutenzione e la riparazione di autovetture, di Centri Diagnostici anche mobili, di lavaggi e di punti vendita di prodotti connessi all'uso dell'automobile;	
	5 - l'attività di noleggio di autovetture con o senza autista sia direttamente che attraverso altre organizzazioni;	
	6 - la gestione diretta o attraverso terzi di punti di assistenza sia tecnica che amministrativa e fiscale per lo svolgimento di pratiche burocratiche principalmente connesse all'uso dell'automobile;	
	7 - la costruzione e/o gestione, anche per conto terzi, di aree di parcheggio e di autosilos nella forma più ampia, con possibilità di stabilire convenzioni con enti pubblici e privati; la gestione di aree di parcheggio anche ottenute in concessione; l'acquisto, la vendita e la cessione di aree da destinare a parcheggio e/o box per autovetture;	
	8 - il commercio di prodotti ed accessori connessi all'uso dell'automobile;	

	9 - la pubblicazione e distribuzione, anche per conto terzi,	
	di giornali e periodici di carattere culturale ed	
	informativo destinati essenzialmente ai soci ACI e	
	all'automobilismo in generale.	
	Nel perseguimento dell'oggetto sociale, la società può	
	assumere partecipazioni in altre imprese italiane o estere.	
	Nell'ambito delle attività descritte, la società può	
	assumere e concedere agenzie, commissioni, rappresentanze e	
	mandati, nonché compiere tutte le operazioni commerciali,	
	finanziarie, mobiliari e immobiliari quali l'acquisto, la	
	costruzione, la vendita e la gestione di immobili e diritti	
	immobiliari, la stipula di locazioni e la concessione di	
	diritti reali sugli stessi, necessarie o utili per il	
	raggiungimento degli scopi sociali.	
	La società può altresì esercitare il coordinamento ed il	
	controllo organizzativo, commerciale, amministrativo e	
	finanziario delle società partecipate, anche mediante il	
	rilascio di garanzie reali, fidejussioni ed avalli nonché la	
	prestazione dei relativi servizi finanziari, contabili,	
	amministrativi, direzionali ed affini.	
	Tutte le attività devono essere svolte nei limiti e nel	
	rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio.	
	La Società opera in armonia con gli obiettivi e in coerenza	
	con i piani di sviluppo indicati dall'Automobile Club Torino	
	nel rispetto delle regole di governance e in tale contesto	

	si propone di armonizzare le proprie attività a criteri di	
	efficienza, efficacia, economicità e trasparenza,	
	perseguendo, in quanto possibile, le finalità istituzionali	
	dell'Automobile Club Torino.	
	La Società adotta atti e assume comportamenti conformi alla	
	normativa sulle società commerciali e opera nel rispetto di	
	quanto previsto a tal fine dal Codice Civile e dal presente	
	Statuto.	
	La Società, nella sua attività e nel suo funzionamento,	
	adotta e recepisce in quanto compatibili le regole contenute	
	nel "Regolamento di governance delle società controllate	
	dall'Automobile Club Torino".	
	Resta salva, inoltre, l'osservanza delle norme vigenti per	
	l'esercizio di attività per le quali la legge richiede	
	apposite autorizzazioni o iscrizioni.	
	Articolo 3	
	Sede sociale e domicilio dei soci	
	La società ha sede legale nel Comune di Torino (TO)	
	all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita	
	presso il Registro delle Imprese.	
	Il domicilio dei soci, relativamente a tutti i rapporti con	
	la società, è a tutti gli effetti quello risultante dal	
	Registro delle Imprese.	
	Possono essere istituite o soppresse, sia in Italia che	
	all'estero, sedi secondarie, succursali, agenzie, uffici di	

rappresentanza.

Articolo 4

Durata

La durata della società è fissata fino al giorno trentuno dicembre duemilacentocinquanta e potrà essere prorogata a seguito di deliberazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze richieste per la modifica dello Statuto.

TITOLO II

CAPITALE SOCIALE, PARTECIPAZIONI E FINANZIAMENTI

Articolo 5

Capitale sociale

Il capitale sociale è di euro 4.388.300,00 (quattromilionitrecentottantottomilatrecento e zero centesimi) suddiviso in quote di partecipazione a'sensi dell'articolo 2468 del Codice Civile.

Il capitale sociale può essere aumentato mediante conferimenti in denaro, di crediti o di beni in natura; o mediante il conferimento di ogni elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica, ivi comprese le prestazioni d'opera o di servizi a favore della società.

Articolo 6

Trasferimento delle quote di partecipazione

per atto *inter vivos*

In qualsiasi caso di trasferimento delle partecipazioni, ai soci regolarmente iscritti nel Registro delle Imprese spetta

	il diritto di prelazione per l'acquisto. Pertanto il socio	
	che intende vendere o comunque trasferire la propria	
	partecipazione dovrà comunicare la propria offerta a mezzo	
	lettera raccomandata all'organo amministrativo: l'offerta	
	deve contenere le generalità del cessionario e le condizioni	
	della cessione, fra le quali, in particolare, il prezzo e le	
	modalità di pagamento. L'organo amministrativo, entro cinque	
	giorni dal ricevimento della raccomandata, comunicherà	
	l'offerta agli altri soci, che dovranno esercitare il	
	diritto di prelazione con le seguenti modalità:	
	a) ogni socio interessato all'acquisto deve far pervenire	
	all'organo amministrativo la dichiarazione di esercizio	
	della prelazione con lettera raccomandata consegnata alle	
	poste non oltre trenta giorni dalla data di ricevimento	
	(risultante dal timbro postale) della comunicazione da parte	
	dell'organo amministrativo;	
	b) la partecipazione dovrà essere trasferita entro trenta	
	giorni dalla data in cui l'organo amministrativo avrà	
	comunicato al socio offerente - a mezzo raccomandata da	
	inviarsi entro quindici giorni dalla scadenza del termine di	
	cui sub. a) - l'accettazione dell'offerta con l'indicazione	
	dei soci accettanti, della ripartizione tra gli stessi della	
	partecipazione offerta, della data fissata per il	
	trasferimento e del notaio a tal fine designato dagli	
	acquirenti.	

Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte

di più di un socio, la partecipazione offerta spetterà ai

soci interessati in proporzione al valore nominale della

partecipazione da ciascuno di essi posseduta.

Se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non possa o

non voglia esercitarla, il diritto a lui spettante si

accregge automaticamente e proporzionalmente a favore di

quei soci che, viceversa, intendono valersene e che non vi

abbiano espressamente e preventivamente rinunciato all'atto

dell'esercizio della prelazione loro spettante.

Qualora nella comunicazione sia indicato come acquirente un

soggetto già socio, anche ad esso è riconosciuto il diritto

di esercitare la prelazione in concorso con gli altri soci.

La prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato

dall'offerente.

Qualora il prezzo richiesto sia ritenuto eccessivo da uno

qualsiasi dei soci che abbia manifestato nei termini e nelle

forme di cui sopra la volontà di esercitare la prelazione,

il prezzo della cessione sarà determinato dalle parti di

comune accordo tra loro. Qualora non fosse raggiunto alcun

accordo il prezzo sarà determinato a'sensi del successivo

articolo 10.

Il diritto di prelazione dovrà essere esercitato per

l'intera partecipazione offerta, poiché tale è l'oggetto

della proposta formulata dal socio offerente; qualora nessun

	socio intenda acquistare la partecipazione offerta ovvero il	
	diritto sia esercitato solo per parte di essa, il socio	
	offerente sarà libero di trasferire l'intera partecipazione	
	all'acquirente indicato nella comunicazione entro sessanta	
	giorni dal giorno di ricevimento della comunicazione stessa	
	da parte dei soci. Ove il trasferimento al socio non si	
	verifichi nel termine sopraindicato, il socio offerente	
	dovrà nuovamente conformarsi alle disposizioni di questo	
	articolo.	
	Il diritto di prelazione spetta ai soci anche quando si	
	intenda trasferire la nuda proprietà della partecipazione.	
	Il diritto di prelazione non spetta per il caso di	
	costituzione di pegno od usufrutto.	
	L'intestazione a società fiduciaria o la reintestazione, da	
	parte della stessa, previa esibizione del mandato fiduciario	
	agli effettivi proprietari non è soggetta a quanto disposto	
	dal presente articolo.	
	Qualora nessun socio eserciti il diritto di prelazione di	
	cui al presente articolo, in caso di trasferimento per atto	
	tra vivi delle partecipazioni o di costituzione di diritti	
	reali o di garanzia sulle stesse, è richiesto il gradimento	
	dei soci. Pertanto il socio che intenda alienare la propria	
	partecipazione o costituire sulla stessa diritti reali o di	
	garanzia, dovrà comunicare con lettera raccomandata inviata	
	alla società la proposta di alienazione, contenente	

l'indicazione della persona del cessionario.

L'organo amministrativo dovrà, senza indugio, attivare la decisione dei soci. I soci decidono con le maggioranze previste dal successivo articolo 22. Nel calcolo delle maggioranze non sarà computata la partecipazione del socio richiedente il gradimento. La decisione in ordine al gradimento dovrà intervenire senza indugio ed essere comunicata all'organo amministrativo.

L'organo amministrativo dovrà comunicare, con lettera raccomandata inviata all'indirizzo risultante dal Registro delle Imprese, al socio la decisione sul gradimento. Qualora entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta di gradimento al socio richiedente non pervenga alcuna comunicazione, il gradimento si intenderà concesso ed il socio potrà trasferire la partecipazione.

Articolo 7

Morte del socio

Il trasferimento della partecipazione *mortis causa*, sia a titolo particolare che universale, è disciplinato dagli articoli 2284 et 2289 del Codice Civile.

La procedura prevista da detti articoli sarà applicata con le seguenti modifiche e precisazioni:

- la società potrà essere continuata, anche con uno, più o tutti gli eredi del defunto;
- per la determinazione del credito spettante ai successori

	in caso di liquidazione si applica il successivo articolo 10.	
	Le decisioni circa la continuazione o la liquidazione della	
	partecipazione saranno assunte dai soci con le maggioranze	
	previste dal successivo articolo 22, non computandosi la	
	partecipazione appartenente al socio defunto.	
	Articolo 8	
	Recesso	
	Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso	
	all'approvazione delle decisioni riguardanti:	
	a) il cambiamento dell'oggetto della società;	
	b) il cambiamento del tipo della società;	
	c) la fusione e la scissione della società;	
	d) la revoca dello stato di liquidazione;	
	e) il trasferimento della sede della società all'estero;	
	f) il compimento di operazioni che comportino una	
	sostanziale modifica dell'oggetto della società;	
	g) il compimento di operazioni che determinino una rilevante	
	modificazione dei diritti attribuiti ai soci a'sensi	
	dell'articolo 2468, quarto comma del Codice Civile;	
	h) l'aumento del capitale sociale mediante offerta di quote	
	di nuova emissione a terzi;	
	i) la modifica dei diritti individuali dei soci di cui	
	all'articolo 2468 del Codice Civile, qualora la delibera non	
	sia assunta all'unanimità e il presente Statuto lo consenta.	
	Il diritto di recesso spetta in tutti gli altri casi	

previsti dalla legge.

Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno. La raccomandata deve essere inviata entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci della decisione che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della società. Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere data comunicazione al Registro Imprese.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni dall'esercizio del recesso, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

Il diritto di recesso può essere esercitato solo per l'intera partecipazione.

Articolo 9

Esclusione

Non sono previste specifiche ipotesi di esclusione del socio

	per giusta causa. L'esclusione deve risultare da decisione	
	dei soci. Nel calcolo delle maggioranze non sarà computata	
	la partecipazione del socio la cui esclusione deve essere	
	decisa.	
	Per la liquidazione della partecipazione del socio escluso	
	si applicano le disposizioni del successivo articolo 10.	
	Qualora la società sia composta di due soci si applica	
	l'ultimo comma dell'articolo 2287 del Codice Civile.	
	Articolo 10	
	Liquidazione delle partecipazioni	
	Nelle ipotesi previste dagli articoli 7, 8 e 9, le	
	partecipazioni saranno rimborsate al socio o ai suoi eredi	
	in proporzione del patrimonio sociale.	
	Il patrimonio della società è determinato dall'organo	
	amministrativo, sentito il parere dei sindaci e del	
	revisore, se nominati, tenendo conto del valore di mercato	
	della partecipazione riferito al giorno della morte del	
	socio, ovvero al momento di efficacia del recesso, ovvero al	
	momento in cui si è verificata o è stata decisa	
	l'esclusione. Ai fini della determinazione del valore di	
	mercato occorre aver riguardo alla consistenza patrimoniale	
	della società e alle sue prospettive reddituali.	
	In caso di disaccordo, la valutazione delle partecipazioni,	
	secondo i criteri sopra indicati, è effettuata, tramite	
	relazione giurata, da un esperto nominato dal Tribunale	

nella cui circoscrizione si trova la sede della società, che

provvede anche sulle spese, su istanza della parte più

diligente. Si applica il primo comma dell'articolo 1349 del

Codice Civile.

Il rimborso delle partecipazioni deve essere eseguito entro

sei mesi dall'evento dal quale consegue la liquidazione. Il

rimborso può avvenire mediante acquisto da parte degli altri

soci proporzionalmente alle loro partecipazioni da parte di

un terzo concordemente individuato dai soci medesimi.

Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato

utilizzando riserve disponibili o in mancanza riducendo il

capitale sociale corrispondentemente, fermo quanto previsto

al precedente articolo 9 per l'ipotesi di esclusione. In

questo ultimo caso si applica l'articolo 2482 del Codice

Civile, e qualora sulla base di esso non risulti possibile

il rimborso della partecipazione del socio receduto, la

società si scioglie a'sensi dell'articolo 2484, comma primo,

numero 5 del Codice Civile.

Articolo 11

Unico socio

Quando l'intera partecipazione appartiene ad un solo socio o

muta la persona dell'unico socio, gli amministratori devono

effettuare gli adempimenti previsti a'sensi dell'articolo

2470 del Codice Civile.

Quando si costituisce o ricostituisce la pluralità dei soci,

	gli amministratori devono depositare la relativa	
	dichiarazione per l'iscrizione nel registro delle imprese.	
	L'unico socio o colui che cessa di essere tale può	
	provvedere alla pubblicità prevista nei commi precedenti.	
	Le dichiarazioni degli amministratori devono essere	
	riportate, entro trenta giorni dall'iscrizione, nel Registro	
	delle Imprese e devono indicare la data di tale iscrizione.	
	Articolo 12	
	Finanziamento dei soci	
	I soci possono eseguire finanziamenti con o senza obbligo di	
	rimborso, nel rispetto delle disposizioni di legge e dei	
	regolamenti vigenti, ed in conformità a quanto previsto	
	dall'articolo 2467 del Codice Civile.	
	TITOLO III	
	DECISIONI DEI SOCI, ASSEMBLEA	
	Articolo 13	
	Decisione dei soci: competenze	
	I soci decidono sulle materie loro riservate dalla legge o	
	dal presente Statuto, nonché sugli argomenti sottoposti alla	
	loro approvazione da uno o più amministratori ovvero dai	
	soci.	
	Articolo 14	
	Forma delle decisioni	
	Nei casi in cui è imposto dalla legge e comunque quando lo	
	richiedano uno o più amministratori od un numero di soci che	

rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci sono adottate mediante deliberazione assembleare. In tutte le altre ipotesi le decisioni possono essere adottate sulla base del consenso espresso per iscritto.

Articolo 15

Decisione assunta mediante consenso espresso per iscritto

Ove si adottino il metodo della decisione mediante consenso dei soci espresso per iscritto, l'Organo Amministrativo predispone l'ordine del giorno deliberativo, lo trasmette al Collegio Sindacale, se nominato, onde consentire allo stesso di formulare le proprie osservazioni, e, unitamente alle eventuali osservazioni del Collegio, lo trasmette a tutti i soci.

Il voto dei soci va apposto in calce al testo della decisione con la dicitura "favorevole" o "contrario"; le eventuali osservazioni a supporto del voto espresso; la data e la sottoscrizione, anche con firma digitale.

I soci trasmetteranno quindi alla società il documento sottoscritto con l'ausilio di qualsiasi mezzo idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento.

La data della decisione è quella in cui viene depositato presso la sede sociale il documento scritto contenente il testo della decisione ed i voti favorevoli necessari per il raggiungimento del quorum deliberativo richiesto dal

		presente Statuto sociale per l'assunzione della decisione.	
		Tra la data della prima e quella dell'ultima sottoscrizione,	
		non può intercorrere un periodo superiore a dieci giorni.	
		Ogni socio iscritto nel Registro delle Imprese, che non sia	
		moroso nei confronti della società a'sensi dell'articolo	
		2466 del Codice Civile, ha diritto di partecipare alle	
		decisioni ed il suo voto vale in misura proporzionale alla	
		sua partecipazione. L'organo amministrativo, verificato che	
		si è formata validamente la decisione dei soci, entro	
		quindici giorni dalla data di adozione della decisione, con	
		qualunque mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto	
		ricevimento, deve darne immediata comunicazione a tutti i	
		soci, agli amministratori ed ai sindaci o revisore, se	
		nominati, e deve trascrivere senza indugio la decisione nel	
		libro delle decisioni dei soci unitamente a:	
		a) l'indicazione della data in cui la decisione deve	
		intendersi adottata;	
		b) l'indicazione delle generalità degli aventi diritto al	
		voto e il capitale rappresentato da ciascuno;	
		c) le osservazioni del Collegio Sindacale, se nominato;	
		d) le generalità dei soci che hanno sottoscritto l'ordine	
		del giorno deliberativo.	
		I documenti pervenuti alla società e recanti l'espressione	
		della volontà dei soci vanno conservati unitamente al libro	
		delle decisioni dei soci.	

Articolo 16

Convocazione dell'Assemblea

Ove si adotti il metodo della deliberazione assembleare, l'Assemblea dei soci è convocata, nei casi e nei termini di legge, dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da uno degli Amministratori Delegati (e, in caso di impedimento di questi, da un consigliere), presso la sede sociale od altrove, purché nei paesi dell'Unione Europea con lettera raccomandata spedita ai soci, agli amministratori ed ai sindaci, se nominati, almeno otto giorni prima dell'adunanza. La lettera deve recare il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. La convocazione dell'Assemblea potrà anche avere luogo mediante avviso comunicato con qualsiasi altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'Assemblea.

Nell'avviso di convocazione può già essere fissato il giorno per una seconda convocazione, che varrà nel caso di mancata costituzione dell'Assemblea in prima convocazione.

Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori o i sindaci, se nominati, non partecipano

	personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita	
	dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della	
	società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti	
	gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi	
	alla trattazione degli stessi.	
	Articolo 17	
	Rappresentanza in assemblea	
	Il socio può farsi rappresentare in assemblea secondo quanto	
	previsto dalla legge e dal presente Statuto.	
	La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e può	
	essere attribuita anche a non soci e la relativa	
	documentazione deve essere conservata presso la sede	
	sociale. La rappresentanza non può comunque essere conferita	
	ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai	
	dipendenti della società, né alle società da essa	
	controllate od ai membri degli organi amministrativi o di	
	controllo o ai dipendenti di queste.	
	La delega non può essere rilasciata in bianco ed il	
	rappresentante può farsi sostituire solo dal soggetto	
	indicato nella delega.	
	Articolo 18	
	Svolgimento dell'Assemblea	
	L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico ovvero,	
	in caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, dal suo	
	Presidente o, in caso di sua assenza, da chi ne fa le veci	

ovvero da altra persona all'uopo designata dal Consiglio o,

in mancanza, eletta dall'Assemblea stessa.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità della costituzione, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare il suo svolgimento e accertare i risultati delle votazioni.

Una volta constatata dal Presidente, la regolare costituzione dell'Assemblea non potrà essere infirmata dall'astensione dal voto o dall'allontanamento degli intervenuti nel corso dell'adunanza.

L'Assemblea nomina un Segretario che può anche non essere socio.

Nei casi di legge o quando è ritenuto opportuno dal Presidente dell'Assemblea, questi designa un Notaio che redige il verbale dell'assemblea; in tali casi non occorre la nomina di un Segretario.

In ogni caso le deliberazioni devono constare da verbale redatto e sottoscritto nei modi di legge.

Articolo 19

Assemblea tenuta con l'ausilio di

mezzi di telecomunicazione

L'Assemblea può svolgersi con interventi dislocati in più luoghi, collegati mediante mezzi di telecomunicazione a cura della società, a condizione che sia rispettata la collegialità, la buona fede e la parità di trattamento dei

	soci. In particolare per il legittimo svolgimento delle	
	Assemblee tenute con mezzi di telecomunicazione occorre che:	
	a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a	
	mezzo di propri collaboratori, di accertare l'identità e la	
	legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento	
	dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della	
	votazione;	
	b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire	
	adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di	
	verbalizzazione;	
	c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla	
	discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti	
	all'ordine del giorno;	
	d) siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi	
	collegati mediante mezzi di telecomunicazione a cura della	
	società, nei quali gli intervenuti potranno affluire.	
	Ricorrendo le condizioni di cui sopra, la riunione si	
	ritiene svolta nel luogo in cui sono presenti il Presidente	
	ed il soggetto verbalizzante.	
	Qualora non sia tecnicamente possibile il collegamento con	
	una sede distaccata, l'Assemblea non può svolgersi e deve	
	essere riconvocata per una data successiva. Qualora, per	
	motivi tecnici, si interrompa il collegamento con una sede	
	distaccata, la riunione deve essere dichiarata sospesa dal	
	Presidente e si ritengono legittimamente adottate le	

deliberazioni sino a quel momento assunte.

Articolo 20

Quorum costitutivi

Nei casi in cui le deliberazioni vengano assunte in forma assembleare, salve le diverse ed inderogabili previsioni di legge, l'Assemblea risulta regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

I *quorum* costitutivi richiesti per la prima convocazione valgono anche per la seconda convocazione.

Sono salvi eventuali diversi ed inderogabili *quorum* costitutivi previsti dalla legge.

Articolo 21

Diritto di voto

Hanno diritto di voto i soci iscritti nel Registro delle Imprese. Il socio moroso non può partecipare alle decisioni dei soci.

Il diritto di voto spettante a ciascun socio è determinato in misura proporzionale alla quota di capitale sociale da questi detenuta.

In caso di pegno di quota, il diritto di voto spetta comunque al socio debitore.

Articolo 22

Quorum deliberativi

Sia quando si adotti il metodo assembleare sia quando si

	adotti il metodo del consenso espresso per iscritto, le	
	decisioni si intendono approvate con le maggioranze previste	
	dalla legge.	
	Nel caso di delibera assunta con il metodo assembleare, i	
	quorum deliberativi richiesti per la prima convocazione	
	valgono anche per la seconda convocazione.	
	TITOLO IV	
	AMMINISTRAZIONE	
	Articolo 23	
	Struttura dell'Organo Amministrativo	
	La società può essere amministrata, alternativamente, su	
	decisione dei soci in sede di nomina:	
	- da un Amministratore Unico;	
	- da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri.	
	L'assemblea dei soci, in caso di organo amministrativo	
	collegiale, nomina altresì il Presidente.	
	La carica di Vice Presidente può essere attribuita	
	esclusivamente quale modalità di individuazione del	
	sostituto del Presidente in caso di assenza o impedimento,	
	senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.	
	La durata in carica degli amministratori è stabilita in anni	
	quattro.	
	Gli amministratori sono rieleggibili e possono anche essere	
	non soci.	
	La revoca e la sostituzione sono decise dai soci in	

	conformità alla legge, che disciplina anche le altre ipotesi	
	di cessazione e i relativi effetti.	
	La composizione dell'organo collegiale avviene nel rispetto	
	dei criteri stabiliti dalla Legge 12 luglio 2011, numero 120	
	e dal Regolamento attuativo di cui al Decreto del Presidente	
	della Repubblica 30 novembre 2012, numero 251.	
	I componenti dell'organo amministrativo sono scelti tra	
	soggetti in possesso di requisiti di adeguata	
	professionalità ed esperienza in relazione allo specifico	
	ufficio.	
	I componenti dell'organo amministrativo devono possedere i	
	requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia	
	previsti dalla normativa vigente in materia.	
	L'assunzione e/o il mantenimento della carica di	
	amministratore è subordinata, inoltre, alla inesistenza di	
	cause di inconferibilità, di incompatibilità, di	
	ineleggibilità e di decadenza previste dalla legge.	
	In caso di cessazione anticipata della carica di	
	amministratore, all'atto della sostituzione conseguente deve	
	essere mantenuto l'equilibrio tra i generi maschile e	
	femminile.	
	È vietata l'istituzione di organi diversi da quelli previsti	
	dalle norme generali in tema di società.	
	Articolo 24	
	Consiglio di Amministrazione	

	Il Consiglio di Amministrazione, allorquando non vi abbiano	
	provveduto i soci con propria decisione all'atto della	
	nomina degli amministratori, elegge fra i suoi membri un	
	Presidente ed eventualmente un Vice Presidente.	
	Al Vice Presidente sono attribuiti unicamente compiti di	
	sostituzione del Presidente per il caso di assenza o	
	impedimento. Per tale carica non è prevista l'attribuzione	
	di alcun compenso aggiuntivo.	
	Il Consiglio di Amministrazione adotta le proprie decisioni	
	mediante adunanza collegiale ovvero sulla base del consenso	
	espresso per iscritto.	
	Il Consiglio di Amministrazione deve venire convocato presso	
	la sede sociale o altrove, purché nel territorio della	
	Repubblica Italiana, ogni qualvolta lo richiedano gli	
	interessi della società, a cura del Presidente, del Vice	
	Presidente, ed ogni volta che uno degli Amministratori o, se	
	esiste il Collegio Sindacale, due sindaci effettivi ne	
	facciano richiesta per iscritto.	
	Le convocazioni del Consiglio di Amministrazione sono fatte	
	con avviso spedito con qualunque mezzo idoneo a garantire la	
	prova che il ricevimento è avvenuto almeno tre giorni prima	
	della riunione.	
	In caso di urgenza la convocazione può essere fatta usando	
	qualunque mezzo di rapida comunicazione idoneo a garantire	
	la prova che la ricezione è avvenuta almeno ventiquattr'ore	

prima della riunione.

Sono tuttavia valide le riunioni del Consiglio di Amministrazione, anche se non convocate come sopra, quando siano presenti tutti i membri del Consiglio di Amministrazione ed i sindaci effettivi, se nominati oppure quando sia intervenuta la maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione e tutti gli aventi diritto ad intervenire siano stati previamente informati della riunione anche senza particolari formalità richieste in via ordinaria per la convocazione.

Le adunanze sono presiedute dal Presidente ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, se nominato, dall'amministratore designato dagli intervenuti o, in mancanza di designazione, dall'amministratore più anziano di età.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Segretario, scelto anche fra estranei, per un periodo da determinarsi di volta in volta.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica; le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti.

Articolo 25

Decisioni del Consiglio di Amministrazione

adottate sulla base di consenso espresso per iscritto

	Qualora lo richieda il Presidente e nessuno degli	
	amministratori e dei sindaci si opponga, le singole	
	decisioni possono essere adottate sulla base del consenso	
	espresso per iscritto.	
	In tal caso, il Presidente predispone l'ordine del giorno	
	deliberativo, lo trasmette al Collegio Sindacale, se	
	nominato, onde consentire allo stesso di formulare le	
	proprie eventuali osservazioni e, unitamente alle eventuali	
	osservazioni del Collegio Sindacale, lo trasmette a tutti	
	gli amministratori.	
	Il voto degli amministratori va apposto in calce al testo	
	della decisione con la dicitura "favorevole" o "contrario",	
	le eventuali osservazioni a supporto del voto espresso, la	
	data e la sottoscrizione, anche con firma digitale.	
	Gli amministratori trasmetteranno quindi alla società il	
	documento così sottoscritto, con l'ausilio di qualsiasi	
	mezzo idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento.	
	La data della decisione è quella in cui viene depositato	
	presso la sede sociale il documento scritto contenente il	
	testo della decisione ed i voti favorevoli occorrenti per il	
	raggiungimento del <i>quorum</i> richiesto dal presente Statuto per	
	l'assunzione della decisione.	
	Tra la data della prima e quella dell'ultima sottoscrizione,	
	non può intercorrere un periodo superiore a dieci giorni.	
	In caso di opposizione da parte di un componente del	

Consiglio di Amministrazione o del Collegio Sindacale alla

adozione della decisione sulla base di consenso espresso per

iscritto, l'iter del consenso espresso per iscritto deve

essere interrotto ed il Presidente provvede a convocare

senza indugio la riunione del Consiglio di Amministrazione,

nel rispetto dei termini di legge e dello Statuto. I voti

favorevoli eventualmente già espressi, non vincolano gli

amministratori nella espressione del voto nella riunione

collegiale.

Se si raggiungono tanti consensi che rappresentano la

maggioranza richiesta per l'approvazione della decisione, la

decisione così formata deve essere comunicata a tutti i

componenti dell'Organo Amministrativo e, se nominati, ai

sindaci, e trascritta tempestivamente a cura dell'Organo

Amministrativo nel libro delle decisioni degli

amministratori unitamente a:

a) l'indicazione della data in cui la decisione deve

intendersi formata;

b) l'indicazione delle generalità degli amministratori

aventi diritto al voto;

c) le osservazioni del Collegio Sindacale, se nominato;

d) le generalità degli amministratori che hanno sottoscritto

l'ordine del giorno deliberativo.

I documenti pervenuti alla società e recanti l'espressione

della volontà degli amministratori vanno conservati

unitamente al libro delle decisioni degli amministratori.

Articolo 26

Adunanze mediante mezzi di telecomunicazione

È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano mediante mezzi di telecomunicazione, con le condizioni e le modalità elencate nell'articolo 19 dello Statuto sociale.

Verificandosi i requisiti richiesti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente, dove pure deve trovarsi, se nominato, il Segretario dell'adunanza.

Articolo 27

Poteri di amministrazione

L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, esclusi soltanto quelli che la Legge o lo Statuto riservano all'assemblea dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare al Presidente o ad un solo Amministratore tutte quelle materie che non siano per legge o per Statuto riservate al Consiglio di Amministrazione.

È attribuito all'organo amministrativo il potere di gestione della società; l'organo amministrativo, in particolare e in via esemplificativa:

- definisce le linee fondamentali dell'assetto organizzativo

	e amministrativo della Società;	
	- definisce le linee strategiche e gli obiettivi della Società e delle sue controllate;	
	- esamina e approva i <i>budget</i> annuali e i resoconti intermedi di gestione;	
	- valuta il generale andamento della gestione della Società e delle sue controllate sulla base dell'informativa ricevuta dal Presidente; esamina i resoconti periodici di gestione e ne valuta i risultati rispetto al <i>budget</i> ;	
	- elabora, con cadenza almeno semestrale, i consuntivi di gestione, finanziario e degli investimenti;	
	- approva il progetto di bilancio annuale ed eventuali bilanci intermedi di esercizio;	
	- esamina e approva le operazioni societarie rilevanti;	
	- formula proposte da sottoporre all'assemblea dei soci;	
	- esamina e delibera sulle altre questioni che il Presidente ritenga opportuno sottoporre all'attenzione del Consiglio;	
	- delibera sull'esercizio del diritto di voto e designa i componenti degli organi di amministrazione e controllo nelle assemblee delle Società controllate;	
	- predispone specifici strumenti di valutazione del rischio di crisi aziendale, informandone l'assemblea in occasione della relazione annuale a chiusura dell'esercizio sociale e qualora emergano uno o più indicatori di crisi aziendale, adotta, senza indugio, i provvedimenti necessari al fine di	

	prevenire l'aggravamento della crisi correggendone gli	
	effetti ed eliminandone le cause, attraverso un idoneo piano	
	di risanamento;	
	- predispone annualmente e presenta all'assemblea dei soci,	
	contestualmente al bilancio dell'esercizio, una relazione	
	sul governo societario;	
	- istituisce e sopprime sedi secondarie;	
	- propone all'Assemblea l'adeguamento dello Statuto alle	
	disposizioni normative.	
	È espressamente vietato corrispondere gettoni di presenza o	
	premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento	
	dell'attività, corrispondere trattamenti di fine mandato ai	
	componenti degli organi sociali e istituire organi diversi	
	da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.	
	Articolo 28	
	Rappresentanza della Società	
	La rappresentanza della società spetta all'Amministratore	
	Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione o	
	all'amministratore a cui siano conferite specifiche deleghe	
	di poteri.	
	Articolo 29	
	Emolumenti spettanti ai membri dell'Organo Amministrativo	
	I compensi spettanti all'Organo Amministrativo sono	
	determinati con decisione dei soci in armonia con le	
	previsioni del "Regolamento di governance delle società	

controllate dall'Automobile Club Torino" e, per gli

Amministratori investiti di particolari incarichi, dal

Consiglio di Amministrazione sentito il parere del Collegio

Sindacale, se nominato.

La misura di detti compensi può essere fissa ovvero

variabile con parametri da determinare all'atto della

deliberazione del compenso.

I soci, con propria decisione, possono riservarsi all'atto

della nomina il potere di determinare l'importo complessivo

per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi

quelli investiti di particolari cariche.

TITOLO V

Articolo 30

Sindaco e Revisione Legale dei Conti

L'organo di controllo può essere costituito da un sindaco

unico, un revisore unico o un collegio sindacale secondo

quanto deliberato di volta in volta dall'Assemblea dei Soci.

Ove ne sia prevista la nomina a'sensi dell'articolo 2477 del

Codice Civile, esso nomina tra i propri componenti effettivi

un proprio Presidente, dura in carica tre esercizi, è

rieleggibile e scade alla data dell'assemblea convocata per

l'approvazione del bilancio del terzo esercizio. Nel momento

in cui vengano meno i presupposti di legge stabiliti

dall'articolo 2477 del Codice Civile per la sua nomina,

l'organo di controllo si dovrà considerare automaticamente

	decaduto.	
	All'organo di controllo, se non diversamente disposto	
	dall'Assemblea, è inoltre attribuita l'attività di revisione	
	legale dei conti che verrà documentata nelle apposite carte	
	di lavoro tenute a cura del medesimo.	
	L'organo di controllo esercita le funzioni e i compiti	
	previsti dalla legge; in particolare, tale organo vigila:	
	- sull'osservanza della legge, dello Statuto e del	
	"Regolamento di <i>governance</i> delle società controllate	
	dall'Automobile Club Torino";	
	- sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;	
	- sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo,	
	amministrativo e contabile e del sistema di controllo	
	interno adottato dalla Società, nonché sul loro concreto	
	funzionamento.	
	I compensi dell'organo di controllo sono determinati	
	dall'assemblea dei soci all'atto di nomina, in coerenza con	
	il "Regolamento di <i>governance</i> delle società controllate	
	dall'Automobile Club Torino" ed in applicazione della	
	normativa vigente.	
	L'Assemblea che nomina l'organo di controllo ne determina	
	anche il compenso per l'eventuale attività svolta come	
	revisione legale dei conti.	
	Nella composizione dell'organo deve essere assicurato	
	l'equilibrio tra il genere maschile ed il genere femminile,	

nel rispetto dei criteri stabiliti dalla Legge 12 luglio

2011, numero 120 e dal Regolamento attuativo Decreto del

Presidente della Repubblica 30 novembre 2012, numero 251.

Il rispetto delle quote di genere si applica anche ai

sindaci supplenti. Se nel corso del mandato vengono a

mancaire uno o più sindaci effettivi, subentrano i sindaci

supplenti nell'ordine atto a garantire il rispetto della

stessa quota.

L'assunzione e/o il mantenimento della carica di sindaco è

subordinata, inoltre, alla inesistenza di cause di

inconferibilità, di incompatibilità, di ineleggibilità e di

decadenza previste dalla legge.

TITOLO VI

ESERCIZI SOCIALI E UTILI

Articolo 31

Esercizi sociali

L'esercizio sociale chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni

anno.

Il bilancio di esercizio è presentato ai soci entro

centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio o, qualora

la società sia tenuta alla redazione del bilancio

consolidato o quando ricorrano particolari esigenze relative

alla struttura ed all'oggetto della società, entro

centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Articolo 32

Ripartizione degli utili

Gli utili netti di esercizio, destinato il 5% (cinque per cento) di essi alla riserva legale fino a che questa non raggiunga l'importo di legge, sono destinati secondo quanto previsto dalla decisione dei soci relativa all'approvazione del bilancio.

TITOLO VII

ORGANISMO DI VIGILANZA

Articolo 33

Organismo di vigilanza (Decreto Legislativo 231/2001)

La società può adottare, previa valutazione delle dimensioni, delle caratteristiche organizzative nonché dell'attività svolta, il modello di organizzazione, gestione e controllo ed istituire l'organismo di vigilanza, di cui al Decreto Legislativo 231/2001 o altro modello ritenuto opportuno per garantire i medesimi risultati.

L'organismo di vigilanza, ove istituito, monitora il funzionamento e l'osservanza del modello di organizzazione e gestione della Società ed opera, nelle attività di verifica, in coordinamento con gli organi di controllo.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 34

Liquidazione della società

La liquidazione della società avrà luogo nei casi e secondo

le norme di legge.

L'Assemblea, con le maggioranze previste dalla legge per la
modificazione dello Statuto:

a) nomina uno o più liquidatori;

b) fissa le regole di funzionamento del collegio in caso di
pluralità di liquidatori con indicazione di quelli cui
spetta la rappresentanza della società;

c) stabilisce i criteri in base ai quali deve svolgersi la
liquidazione;

d) determina i poteri in conformità della legge, ivi
compresi quelli inerenti alla cessione dell'azienda sociale
o rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o di
blocchi di essi;

e) delibera gli atti necessari per la conservazione del
valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio
provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del miglior
realizzo;

f) fissa gli emolumenti del o dei liquidatori.

L'Assemblea può sempre modificare, con le maggioranze e le
modalità richieste per la modificazione dello Statuto, le
deliberazioni di cui al capoverso precedente.

Articolo 35

Clausola compromissoria

Qualunque controversia insorgente tra i soci, ovvero tra i
soci e la società, ivi comprese le controversie relative

